98055 - Lipari, lì 27/10/2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/ 1154 /TEC **Allegati:** _
TEL. 090/9811320 - Fax 090/9811320
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

OGGETTO: Circondario Marittimo di Lipari.
Trasmissione Ordinanza n. 77/2014 relativa all'attracco delle unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, nella banchina a giorno del porto Sottomonastero di Lipari, per la "vendita diretta" del pescato, nel periodo compreso tra il 01/11/2014 e il 31/05/2015.-

VIA FAX e E- MAIL
(Ai sensi dell'art. 6 – Comma 2 – della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n° 77/2014, emessa da questa Autorità Marittima in data 27 ottobre 2013, relativa all'oggetto.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
LIPARI

ORDINANZA N° 77 /2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari

VISTA: la nota del Comune di Lipari in data 13/10/2014 prot. n° 26393, con la quale la predetta Civica Amministrazione ha richiesto di consentire, in via temporanea, l'ormeggio delle unità da pesca, al fine dello svolgimento della vendita diretta del pescato presso il Porto di Sottomonastero;;

VISTE: le risultanze della Riunione tecnica con i rappresentanti degli Enti e dei Servizi di Stato interessati perla valutazione degli aspetti tecnico-operativi di rispettiva competenza, a suo tempo convocata in data 23.11.2011 da questa Autorità marittima in occasione della emanazione della precedente ordinanza n° 50/11 per la regolamentazione dellos volgimento della vednita diretta del pescato presso il Porto di Sottomonastero, dalla quale non sono emrsi motivi ostativi;

VISTI: i pareri espressi dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in data 24/10/14 con nota prot.n.6536, dal Pratico Locale con nota s.n. in data 22/10/2014, dal Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle isole Eolie con nota prot. N. 439/A/2014 in data 13/10/2014, dal Comando Tenenza G.di F. con nota prot. 0537586 in data 15/10/2014, dal Comando Stazione CC con nota prot. N. 90/100-2014 in data 15/10/2014, dal Comando Polizia Municipale con nota prot. N. 2489/PM in data 22/10/2014 ed assunta a protocollo generale di questo Comando al n. 16448 in data 27/10/2014, con le quali i rispettivi Comandi/Enti, hanno confermato il parere positivo già reso in data 23/11/2011 in occasione della riunione citata al precedente punto;

VISTA: la propria ordinanza n° 28/14, art. 2 comma b), relativa agli ormeggi e l'uso delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nei porti/approdi dell'isola di Lipari;

VISTA: la propria ordinanza n° 11/09 relativa all'interdizione di aree e fondali marini ricadenti nel circondario marittimo di Lipari a seguito del rinvenimento di pregiati resti archeologici;

VISTA: la precedente ordinanza n°86/13 disciplinante l'ormeggio dei pescherecci presso la banchina a giorno del porto sottomonastero di Lipari, al fine di consentire la vendita diretta dal bordo del prodotto ittico pescato;

VISTO: il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn. 520951 e 5201696, rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti, e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;

VISTO: il REG. CE 104/2000 – Disposizioni in materia di commercializzazione per la 1^ vendita diretta dal produttore;

VISTO: il REG. CE 178/2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, ed isituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissandone al contempo le relative procedure;

VISTO: il REG. CE 852/2004 – che disciplina l'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO: l'art. 58 del REG. CE 1224/09 comma 8);

VISTE: le linee guida della Regione Siciliana 111B Suppl. Ord. 111° pubblicato nella GURS n° 4 del 25/01/2008;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATO: che dall'iter istruttorio svolto, non sono emerse, per il periodo invernale, particolari problematiche ovvero motivi ostativi per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta del pescato dal bordo dei motopesca;

RENDE NOTO

Dal 01.11.2014 e il 31.05.2014 è consentito l'attracco alle unità da pesca, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, nel tratto centrale di banchina c.d. "a giorno" del porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari, al fine di esercitare la "vendita diretta" del prodotto ittico pescato fresco, direttamente da bordo dei motopesca.

ORDINA

Articolo 1
Individuazione delle banchine

La banchina c.d. "a giorno" è quella compresa tra l'omonimo molo in ferro/cemento posto a nord e dove attualmente attraccano gli aliscafi e i mezzi veloci di linea e il dente posto a sud, a ridosso della banchina commerciale attigua al molo di Punta Scaliddi.

L'attracco delle unità da pesca, potrà avvenire esclusivamente nel tratto centrale della predetta banchina "a giorno", che sarà opportunamente segnalato mediante la colorazione gialla del ciglio banchina.

Nel caso in cui, la verniciatura del ciglio banchina fosse parzialmente o totalmente deteriorata e quindi non visibile, il predetto tratto di banchina è quello compreso tra i margini di sicurezza posti in direzione nord e sud di c.a 30 (metri) ciascuno.

Tali margini (meglio individuati nell'alllegata planimetria) si rendono necessari al fine di poter eseguire in sicurezza le evoluzioni e/o manovre di atterraggio e allontanamento delle unità navali di linea (mezzi veloci a nord) e del trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (a sud), e pertanto dovranno rimanere sempre liberi e sgomberi.

Articolo 2
Metodi d'ormeggio e divieiti

Nel predetto tratto centrale di banchina "a giorno" le unità da pesca potranno attraccare ed ormeggiare esclusivamente "di fianco". Nei casi di concitata presenza di unità dirette alla predetta banchina e considerata l'esiguità degli spazi a disposizione, a discrezionale giudizio dei singoli Comandanti di unità, si potrà procedere ad ormeggi multipli di fianco disposti su più file parallele.

A bordo dei motopesca a cura degli stessi Comandi di bordo, dovrà essere garantita sempre, la presenza di un adeguato numero di marittimi, capaci di operare ogni utile azione atta a far fronte ad ogni eventuale emergenza o necessità, ivi compreso l'allontanamento dalla banchina, quest'ultimo obbligatorio in presenza di manovre d'attracco/allontanamento delle unità per il trasporto degli R.S.U.

Non è in alcun modo consentito l'attracco di punta o in andana e/o l'utilizzo di sistemi di ormeggio, che comportino l'utilizzo di ancore, rampini o similari, o che interessino lo specchio acqueo ed il fondale marino interdetto dalla precitata ordinanza n° 11/2009. Resta comunque a carico dei Comandi di bordo delle unità, l'adozione di tutti i provvedimenti tecnico-nautici, afferenti la sicurezza della navigazione, ritenuti più opportuni, secondo criteri del buon senso e la perizia marinaresca.

Articolo 3
Efficacia e limiti temporali

L'attracco e la relativa vendita del prodotto ittico, potrà avvenire esclusivamente nel periodo c.d. invernale, compreso tra il 01.11.2014 e il 31.05.2014 , nell'arco temporale compreso dall'alba al tramonto, ed esclusivamente in condizioni meteomarine favorevoli e/o comunque di risacca non intensa.

Tali valutazioni saranno di volta in volta suggerite dal buon senso e dalla perizia marinaresca del Comandante dell' unità.

E' fatto divieto di portarsi e/o sostere in banchina ed ffettuare la vendita del pescato:

- In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
- In presenza di intensa risacca;
- Durante le fasi atterraggio/partenza e le relative manovre di ormeggio/disormeggio delle unità adibite al trasporto degli RSU, o in caso di operazioni mbarco/sbarco degli auto compattatori delle anzidette unità;
- Durante lo svolgimento delle operazioni di alaggio/varo a mezzo autogrù.

L'ormeggio alla banchina assegnata, è subordinato all'attività di vendita del pescato e, pertanto, non è ammesso lo stazionamento nelle predette aree portuali, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita.

È fatto inoltre divieto assoluto:

- Di vendita del pescato fuori dal bordo delle unità da pesca;
- Di depositare, anche temporaneamente, atrezzi o contenitori sul ciglio banchina;
- Di lasciare residui organici ovvero inorganici derivanti dall'attività di vendita, sia in banchina, che in mare.

La vendita del pescato dovrà essere effettuata conformemente a tutte le pertinenti leggi e normative in materia di : igiene e profilassi dei prodotti alimentari e ittici, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente marino e costiero, fiscale e amministrativa.

Articolo 4
Deroghe

La presente Ordinanza non si applica ai soggetti e/o cose espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima, nonché alle unità navali delle forze Armate e di Polizia.

Resta comunque inteso che per sopravvenute esigenze o necessita ed ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima la c.d. banchina "a giorno" potrà in parte o interamente essere preclusa alle unità da pesca in parola.

Le presenti disposizioni integrano quanto contenuto nell'art. 7 lett. b) dell'ordinanza 28/14.

Articolo 5
Limiti di operatività

Su specifica indicazione ed ordine dell'Autorità Marittima e per qualunque finalità legata alla sicurezza degli ambiti portuali e della navigazione ovvero per qualunque attività di polizia o di istituto, può essere ordinato alle unità da pesca di cessare immediatamente le attivtà disciplinate dalla presente ordinanza e mollare gli ormeggi dall'ambito portuale.

Articolo 6
Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili di eventuali danni a persone o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 271/2005 e da altre Leggi speciali, qualora trattasi di unità da diporto

E' fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonchè a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Lipari lì, 27 Ottobre 2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

PORTO DI SOTTOMONASTERO

